

Foglio rosa: nuove regole dall'11 Novembre 2010

L'articolo 20, co. 1 e 2, lett. a), della legge n. 120/2010, ha apportato modifiche agli articoli 121 e 122 del Codice della strada.

Più in dettaglio, le novità introdotte possono così sintetizzarsi:

- l' autorizzazione ad esercitarsi alla guida ("foglio rosa") può essere rilasciata solo a seguito del superamento della prova di controllo delle cognizioni teoriche ("esame di teoria"); quest'ultimo deve essere superato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente: entro lo stesso termine non sono consentite più di due prove (*cf. art. 122, co. 1, CDS, come modificato dall'art. 20, co. 2, lett. a, L. 120/2010*);
- non può essere sostenuta la prova di guida se non quando sia trascorso un mese dal conseguimento del foglio rosa (*cf. art. 121, co. 8, come modificato dall'art. 20, co. 1, lett. a, L. 120/2010*);
- nell'ambito del periodo di validità del foglio rosa (confermata in sei mesi) è consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida (*cf. art. 121, co. 11, come modificato dall'art. 20, co. 1, lett. b), L. 120/2010*).

Il comma 3 del più volte citato articolo 20 della legge n. 120/2010 prevede che **le nuove disposizioni dell'art. 122 CDS si applicano alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge.**

Conseguentemente **la nuova disciplina sarà applicabile alle domande per il conseguimento della patente di guida, ovvero per l'estensione della stessa ad altre categorie di veicoli, presentate a far data dall'11 novembre 2010.**

In allegato: Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 88827 del 5.11.2010